**DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSERVARE IN CANTIERE**

All'interno di ogni cantiere edile devono essere presenti i seguenti documenti (documentazione variabile in relazione alle norme in continua evoluzione, alle particolari lavorazioni eseguite ed alla normativa regionale di settore).

Oltre alla documentazione amministrativa (permesso di costruire o documenti relativi ad altre procedure di autorizzazione all'esecuzione dei lavori) ed alla documentazione di progetto, ai fini della sicurezza la documentazione da conservare in cantiere è la seguente (alcuni documenti sono obbligatori nei soli casi previsti dalla vigente normativa).
Per opere particolari (lavori in sotterraneo, ecc.) la documentazione dovrà essere integrata secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

| TIPO DI DOCUMENTO | DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO |
|---|---|
| **Notifica preliminare**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, art. 99 allegato XII | **Articolo 99 (D.lgs 81/2008):**<br><br>*1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:*<br>*a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;*<br>*b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;*<br>*c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.*<br>*2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.*<br>*3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.* |
| **Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.)**<br><br>(D.Lgs. 81/08, art. | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione (stralcio):***<br>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: |

| | |
|---|---|
| 91, 100 e allegato XV) | a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'*ALLEGATO XV*;<br>**Art. 100 (Dlgs. 81/2008) (stralcio):"**<br>*1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo97, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.".* |
| **Fascicolo dell'Opera**<br><br>(D.Lgs. 81/2008 art. 91 e allegato XVI) | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione***<br>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:<br>…<br>b) predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera89*, i cui contenuti sono definiti all'*ALLEGATO XVI*, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.<br>*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 190*<br>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera *b)*, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. |

| | |
|---|---|
| **Piani Operativi di Sicurezza**<br><br>(D.Lgs. 81/2008 art. 96, 97 e allegato XV) | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti***<br>*1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:*<br>*a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII;*<br>*b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;*<br>*c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;*<br>*d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;*<br>*e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*<br>*f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*<br>*g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)…".*<br><br>***Allegato XV al D.lgs. 81/2008***<br><br>*" 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza*<br>*3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:*<br>*a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:*<br>*1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;*<br>*2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;*<br>*3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale,*<br>*ove eletto o designato;*<br>*4) il nominativo del medico competente ove previsto;*<br>*5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*<br>*6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;* |

| | |
|---|---|
| | *7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;*<br>*b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;*<br>*c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;*<br>*d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;*<br>*e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose* utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;*<br>*f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;*<br>*g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;*<br>*h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;*<br>*i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;*<br>*l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.* |
| **Denuncia di nuovo lavoro temporaneo all'INAIL** | Nuovo lavoro temporaneo (fonte : INAIL)<br>*"Si definiscono lavori a carattere temporaneo quei lavori che hanno due **caratteristiche di base**:*<br>• *un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata*<br>• *sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa territoriale (Pat) della ditta.*<br>*Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica, appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).*<br>*Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all'Inail i lavori a carattere temporaneo **entro*** |

| | |
|---|---|
| | ***30 giorni dalla data di inizio dei lavori*** *con la denuncia di lavoro temporaneo.*<br><br>*Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori:*<br><br>• *a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale*<br>• *a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all'Istituto (nuovo rischio).*<br><br>*Per i datori di lavoro non titolari di un rapporto assicurativo Inail, deve essere compilata la denuncia contestualmente all'inizio dei lavori (denuncia di esercizio).*<br><br>*La denuncia può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail.*<br><br>*Il datore di lavoro può essere* ***dispensato dall'obbligo*** *della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza. Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l'opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni (art. 10, co. 6, "modalità di applicazione delle tariffe dei premi", approvate con d.m. 12/12/2000).*<br><br>*Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l'Inail emette il* ***provvedimento*** *di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego".* |
| **Autorizzazione per attività rumorosa del cantiere** (D.P.C.M. 01.03.91 e legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 con i relativi decreti attuativi, delibere | Per l'avvio di un'attività rumorosa temporanea relativa a cantieri edili, occorre richiedere un'autorizzazione comunale in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge. |

| | |
|---|---|
| regionali e comunali) | |
| **Valutazione dell'esposizione rumorosa dei lavoratori operanti in cantiere** | Il comma 3.2.1 lettera f) dell'allegato XV al D.lgs 81/2008, riguardante i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, contempla *"l'esito del rapporto di valutazione del rumore"* |
| **Piano di Emergenza** - - D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (art. 43. 44, 45, 46), allegato I<br>- Allegato VIII al D.M 10.3.98 | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 43 - Disposizioni generali***<br>*1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t)* (Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: *"… t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti…"*, n.d.r.) *il datore di lavoro:*<br>*a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;*<br>*b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);*<br>*c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;*<br>*d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;*<br>*e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.*<br>*e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi…".* |
| **Piano di lavoro (nel** | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 256 - Lavori di demolizione o*** |

| | |
|---|---|
| **caso di lavori che contemplino la rimozione e la bonifica dell'amianto)**<br><br>(D.Lgs. 81/2008 art. 256) | ***rimozione dell'amianto***<br>1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui *all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.<br>2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti<br>amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.<br>3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.<br>4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:<br>*a)* rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di<br>demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello<br>rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;<br>*b)* fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;<br>*c)* verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di<br>demolizione o di rimozione dell'amianto;<br>*d)* adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;<br>*e)* adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;<br>*f)* adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui<br>all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;<br>*g)* natura dei lavori*, data di inizio* e loro durata presumibile;<br>*h)* luogo ove i lavori verranno effettuati;<br>*i)* tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;<br>*l)* caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla<br>lettera *d)* ed *e)*.<br>5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. *Se entro il*<br>*periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o*<br>*modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo* |

| | |
|---|---|
| | *del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività..*<br>6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti *di cui all'articolo 250*.<br>7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. |
| **Piano delle demolizioni (in caso di esecuzione di demolizioni)** | ***D.lgs. 81/2008 – "Articolo 151 - Ordine delle demolizioni***<br>*1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.*<br>*2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza….".* |
| **Documentazione sulla bonifica bellica** | ***D.lgs. 81/2008 – "Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento*** **(stralcio)**<br>*1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV….".* |
| **Documentazione relativa alle macchine ed attrezzature di lavoro** | Vedere la sottostante tabella n. 1 |
| **Libretti degli apparecchi di** | Vedere la sottostante tabella n. 1a |

| | |
|---|---|
| **sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11)** | |
| **Richiesta all'ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21/09/96 (artt. 6 e 7 D.M. 12/09/59) o denuncia all'ISPESL dell'avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21/09/96 (art. 11 D.P.R. 459/96 - abrogato e sostituito dal D.lgs. 17/2010, recepimento italiano della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE)** **)** | ***D.M. 12/09/59*** *- Art. 6*<br><br>*"I costruttori di:*<br><br>*- scale aeree ad inclinazione variabile;*<br><br>*- ponti mobili sviluppabili su carro;*<br><br>*- ponti sospesi muniti di argano;*<br><br>*- argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;*<br><br>*devono chiederne il collaudo all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, prima della loro cessione agli utenti od ai rivenditori.*<br><br>*La richiesta di collaudo, oltre i dati relativi al fabbricante, deve contenere una descrizione sommaria delle attrezzature e del loro funzionamento.*<br><br>*Per i suddetti apparecchi e attrezzature in servizio, i datori di lavoro, utenti degli stessi, devono avanzare richiesta di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per quelli importati dall'estero la richiesta di collaudo deve essere avanzata dai datori di lavoro prima della loro messa in servizio.*<br><br>***Art. 7***<br><br>*I datori di lavoro, utenti di:*<br><br>*- idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;*<br><br>*- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli* |

| | |
|---|---|
| | *azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;*<br><br>*devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio.*<br><br>*La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento.*<br><br>*Per gli idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*". |
| **Verbali di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento** | Vedere la sottostante tabella n. 1a |
| **Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max.) completi delle eventuali verifiche periodiche (D.lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e allegato VII allo stesso decreto)** | ***D.lgs. 81/2008 art. 71 Obblighi del datore di lavoro***<br>"*…11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta70. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di* |

| | |
|---|---|
| | *vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro".* |
| **Verbali delle riunioni di coordinamento in cantiere** | Fra i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rientrano quelli relativi al coordinamento, ai fini della sicurezza, delle ditte e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere. (***D.lgs. 81/2008 - Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*** **(stralcio)**<br>*1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:*<br>*a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*<br>*a) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare…").*<br><br>Ne deriva che i verbali delle riunioni di coordinamento debbano essere conservati in cantiere per dar corso a quanto stabilito nelle riunioni e per dare evidenza degli adempimenti del CSE. |
| **Verbali di ispezione degli Organi di Vigilanza** | Gli Organi di Vigilanza, a seguito dell'accesso ispettivo nei cantieri, rilasciano il verbale di ispezione; è bene tenere traccia dell'accesso ispettivo tramite conservazione della copia del/i citato/i verbale/i in cantiere |
| **Designazioni del datore di lavoro** | Ai fini dell'individuazione dei soggetti a diverso titolo responsabili in cantiere è opportuno conservare in cantiere: Designazione dei dirigenti (ad esempio, se presente, del direttore di cantiere), dei preposti (capo cantiere), degli addetti all'emergenza antincendio, degli addetti al primo soccorso, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) |
| **Verbale di elezione del Rappresentante** | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*** *"1. Il rappresentante dei lavoratori* |

| | |
|---|---|
| **dei Lavoratori per la Sicurezza** (D.lgs. 81/2008 art.47) | *per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.*<br>*2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*<br>*3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*<br>*4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.*<br>*5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*<br>*6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.*<br>*7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:*<br>*a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;*<br>*b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*<br>*c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli* |

| | |
|---|---|
| | *accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.*<br>*8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."* |
| **Formazione dei lavoratori**<br>(D.Lgs 81/2008 Art.37) | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*** **(stralcio)**<br>*"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*<br>*a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*<br>*b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda….".* |
| **Informazione dei lavoratori**<br>(D.Lgs 81/2008 art. 36) | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 36 - Informazione ai lavoratori*** **(stralcio)**<br>*"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*<br>*a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*<br>*b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*<br>*c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*<br>*d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*<br>*2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*<br>*a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*<br>*b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di* |

| | |
|---|---|
| | *buona tecnica;*<br>*c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate…."* |
| **Schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati in cantiere** | L'allegato XV al D.lgs 81/2008, fra i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza contempla, al comma 3.2.1 lettere e) " *l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza…*". |
| **Documentazione relativa alla prevenzione incendi** | Nei cantieri possono essere presenti attività soggette a controlli di prevenzione incendi, fra le quali, con riferimento all'allegato I del D.P.R. 151/2011 si possono annoverare (per le effettive attività presenti in cantiere si dovranno valutare le attività effettive presenti in relazione all'elenco completo di cui al citato allegato I del D.P.R. 151/2011), ad esempio:<br>- attività di saldatura;<br>- gruppi elettrogeni;<br>- serbatoio di gasolio;<br>- bombole di gas, ecc.<br>In tal caso dovrà essere predisposta idonea pratica (SCIA in materia di prevenzione incendi) con il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco |
| **Documentazione relativa ai ponteggi** | Vedere la sottostante tabella n. 2 |
| **Documentazione relativa ai trabattelli (art. 71, comma 4, lett. A) D.lgs. 81/2008)** | Libretto del trabattello rilasciato dal costruttore |
| **Stabilità dei fronti di scavo (art. 118 D.lgs. 81/2008)** | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 118 - Splateamento e sbancamento***<br>*"1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.*<br>*Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.*<br>*2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.*<br>*3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere* |

| | |
|---|---|
| | *vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.*<br>*4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.*<br>*5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo".* |
| **Documentazione relativa a linea vita** | ***D.lgs. 81/2008 – Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi***<br>*"1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:*<br>*a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;*<br>*b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;*<br>*c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;*<br>*d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;*<br>*e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;*<br>*f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza* |

| | |
|---|---|
| | *competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.*<br>*2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.*<br>*3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:*<br>*a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;*<br>*b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;*<br>*c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;*<br>*d) gli elementi di primo soccorso;*<br>*e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;*<br>*f) le procedure di salvataggio.*<br>*4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI".*<br>Pertanto, si reputano indispensabili i seguenti documenti:<br>a) Progetto della linea vita;<br>b) Documentazione relativa alla linea vita da utilizzarsi (rilasciata dal produttore degli ancoraggi in conformità alle vigenti leggi);<br>c) Dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall'installatore;<br>d) Verbali di ispezione/manutenzione della linea vita (registro dei controlli);<br>e) Documentazione relativa alla formazione obbligatoria specifica per gli operatori;<br>f) Informazione specifica sul cantiere ove viene installata la linea vita |
| **Idoneità sanitaria dei lavoratori** | Gli accertamenti di idoneità sanitaria dei lavoratori sono un obbligo per il datore di lavoro. È opportuno conservare in cantiere copia degli esiti di tali accertamenti. |
| **Verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale** | I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza contemplano, fra gli altri, l'indicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati dai lavoratori. Tuttavia, al fine di avere l'evidenza che ogni lavoratore abbia ricevuto i DPI in relazione ai rischi specifici presenti, è opportuno conservare in cantiere copia dei verbali di consegna dei DPI, sottoscritti dal Datore di lavoro e dai singoli lavoratori. |
| **Tesserino di riconoscimento** | Il tesserino deve essere emesso dal Datore di lavoro o dal lavoratore autonomo nell'ambito dello svolgimento di attività in |

| | |
|---|---|
| (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 18 comma 1 lett. u) Legge 136/2010 art. 5 comma 1) | regime di appalto e di subappalto.<br>Il tesserino fornito ai lavoratori deve contenere: fotografia del lavoratore, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente. |
| **UNILAV** | Al fine delle attività di verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale e per facilitare le verifiche di regolarità dei lavoratori presenti in cantiere è utile conservare copia degli UNILAV dei lavoratori. |
| **Denuncia impianto di terra e, nei casi previsti, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche**<br><br>**(D.lgs. 81/2008 CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE, Decreto 37/2008** | Vedere la sottostante tabella n. 3 |
| **Dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa** | ***D.M. 37/2008 - Art. 7. Dichiarazione di conformità***<br><br>*" 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all'articolo 5…".* |

| | |
|---|---|
| **vigente, comprese quelle della funzionalità dell'impianto e la tipologia dei materiali impiegati (D.M. 37/2008 art. 7 comma 1)** | |
| **Documentazione relativa all'eventuale distacco dei lavoratori** | Nel caso di distacco di lavoratori occorre conservare in cantiere tutta la documentazione relativa al distacco. |
| **Orario di lavoro** | Deve essere esposto nei prefabbricati di cantiere |
| **Documentazione di Idoneità tecnico professionale (D.lgs. 81/2008 – Allegato XVII)** | ***D.lgs. 81/2008 - ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE***<br>*"01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*<br>*1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*<br>*a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*<br>*b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo*<br>*c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*<br>*d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*<br>*2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:*<br>*a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto* |

| | |
|---|---|
| | *b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali*<br>*c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione*<br>*d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo"*<br>*e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*<br>*3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.* |
| **Attestazione del committente o responsabile dei lavori di avvenuta verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi affidatari dei lavori** | Dare evidenza dell'avvenuta verifica da parte del Committente o del Responsabile dei lavori del possesso dei requisiti tecnico professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi affidatari dei lavori |
| **Procedure relative alle lavorazioni, all'utilizzo di macchine e a lavori particolari** | Procedure specifiche relative alle lavorazioni, all'utilizzo di macchine e a lavori particolari devono essere conservate in cantiere ed illustrate ai lavoratori. |
| **Registro di carico e scarico rifiuti** | Occorre rispettare le vigenti norme in materia di tutela ambientale |
| **Procedure di tutela dell'ambiente** | Le procedure di tutela dell'ambiente (ad esempio per evitare danni ambientali per sversamento di sostanze pericolose, ecc.) devono essere conservate in cantiere ed illustrate ai lavoratori. |

**Per le macchine/attrezzature di lavoro servono i seguenti documenti:**

| TIPO DI DOCUMENTO | DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO |
|---|---|
| **Marcatura "CE" di conformità**<br><br>(D.Lgs. 81/2008 TITOLO III art. 71,72<br>D.Lgs. 17 del 2010 e Direttiva 2006/42/CE) | È una dichiarazione presente nel libretto di uso e manutenzione<br>Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature.<br>Per apparecchi di sollevamento anteriori al settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione o copia della richiesta di prima verifica inviata all'ISPESL |
| **Libretto di uso e manutenzione**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 4) | Il libretto di uso e manutenzione deve contenere sempre (o avere allegato) il Registro di Controllo. |
| **Verifiche periodiche obbligatorie per le macchine/attrezzature soggette a tali verifiche obbligatorie** | |
| **Registro della manutenzione periodica della macchina/attrezzatura** | |
| **Attestato di formazione obbligatoria per l'operatore della macchina** | Gli operatori delle macchine devono rispettare gli obblighi formativi previsti dalle vigenti leggi |
| **Per le macchine/attrezzature a noleggio (noleggio senza operatore): informazione/formazione specifica dell'operatore della macchina a cura del noleggiatore** | |
| **Per le macchine/attrezzature a noleggio: tutta la documentazione prevista per** | |

| | |
|---|---|
| **le macchine e sopra citata** | |
| **Per le macchine/attrezzature a noleggio: dichiarazione del noleggiatore (sottoscritta per accettazione dalla ditta utilizzatrice) sull'idoneità delle condizioni della macchina/attrezzatura al momento della consegna della stessa** | |

**Tabella 1**

**Alcune attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche obbligatorie secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO VII del D. Lgs. 81/08.** *"Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro."*

| Attrezzatura | Intervento/periodicità |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| Scale aeree ad inclinazione variabile | Verifica annuale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Verifica annuale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Verifica biennale |
| Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
| Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica biennale |
| Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica triennale |
| Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. | Verifica annuale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | *Verifica annuale* |
| Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | *Verifica biennale* |
| Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente | *Verifica annuale* |

| | |
|---|---|
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione | Verifiche biennali |

| | |
|---|---|
| non antecedente<br>10 anni | |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente<br>10 anni | Verifiche biennali |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non<br>antecedente 10 anni | Verifiche triennali |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili<br>appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori<br>e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. | Verifica di funzionamento: biennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi | Verifica di funzionamento: |

| | |
|---|---|
| del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. | quadriennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br>d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | Verifica di funzionamento: triennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)<br>Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br>d'acqua classificati in I e II categoria | Verifica di funzionamento: quadriennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) | Verifica di funzionamento: biennale<br>Visita interna: biennale |

| | |
|---|---|
| Generatori di vapor d'acqua. | Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C | Verifica di integrità: decennale |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C | Verifica di funzionamento: quinquennale<br>Verifica di integrità: decennale |
| Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW | Verifica quinquennale |

**Per gli apparecchi di sollevamento servono i seguenti documenti:**

| TIPO DI DOCUMENTO | DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO |
|---|---|
| **Marcatura "CE" di conformità**<br><br>(D.Lgs. 81/2008 TITOLO III art. 71,72 D.Lgs. 17 del 2010 e Direttiva 2006/42/CE) | È una dichiarazione presente nel libretto di uso e manutenzione<br>Il simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature.<br>Per apparecchi di sollevamento anteriori al settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione o copia della |

| | |
|---|---|
| | richiesta di prima verifica inviata all'ISPESL |
| **Libretto di uso e manutenzione**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 4) | Il libretto di uso e manutenzione deve contenere sempre (o avere allegato) il Registro di Controllo. |
| **Richiesta di prima verifica** (INAIL) attrezzature di cui all' allegato VII)<br><br>(D.Lgs. 81/2008 TITOLO III art. 71, comma 11;<br>Decreto 11 aprile 2011) | La prima verifica dell'apparecchio di sollevamento deve essere richiesta dall'utilizzatore all' INAIL. Entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l'INAIL può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato, scelto dal datore di lavoro nell'elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta |
| **Successive verifiche periodiche obbligatorie** (secondo le indicazioni dell'allegato VII)<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 11;<br>Decreto 11 aprile 2011) | Devono essere fatte con la periodicità prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e prima della scadenza del relativo termine; possono essere fatte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.<br>Conservare copia del verbale rilasciato<br>La richiesta di visita periodica deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza indicando il luogo dove effettuare la visita. La verifica periodica per gru e carrelli semoventi a braccio telescopico e con cadenza annuale. Per le altre attrezzature verificate nell'ALL.VII |
| **Documento di controllo iniziale ad ogni montaggio**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 8) | Il documento deve essere redatto dopo l'installazione e prima della messa in esercizio dell'apparecchio di sollevamento.<br><br>Il controllo iniziale è da effettuare dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova località d'impianto (anche all'interno dello stesso cantiere) al fine di verificare l'installazione corretta e il buon funzionamento dell'apparecchio. |

| | |
|---|---|
| | Il montatore deve verificare l'esistenza della dichiarazione di idoneità del basamento, come richiesto dal manuale dell'attrezzatura. L'idoneità del piano di appoggio, o di scorrimento è certificata dell'impresa esecutrice del manufatto e nei casi previsti dal libretto di uso e manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni caso deve essere verificata la natura del terreno. |
| **Documento di controllo periodici/straordinari**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 8 e 9) | I controlli periodici devono essere effettuati secondo le indicazioni fornite da fabbricanti ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; i controlli straordinari devono essere effettuati al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.<br><br>La verifica periodica di funi e catene sono annotate dal registro di controllo (Vedi punti 3.1.2 allegato VI). Con frequenze stabilite da libretto, con periodicità massima di 3 mesi. I risultati dei controlli di cui sopra (effettuati da personale competente) devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L'apparecchio di sollevamento deve essere sempre accompagnato dall'ultimo controllo con esito positivo. Annotare tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari allegando l'ultimo controllo con esito positivo. |

| | |
|---|---|
| **Registro di controllo**<br><br>(D.Lgs. 81/, TITOLO III art. 71, comma 8 e 9,<br>D.Lgs. 17 del 2010 e Direttiva 2006/42/CE) | Annotare tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari allegando l'ultimo controllo con esito positivo. |
| **Piano di coordinamento di gru interferenti**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO III art. 71, comma 2, lett.D e comma 3) | Il piano di coordinamento deve essere redatto nel caso di gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi. |
| **Eventuali autorizzazioni e prescrizioni di enti terzi** | Nel caso di vicinanza o interferenza con manufatti e/o aree di interesse di enti gestori strade, autostrade, corridoi aeroporti, linee elettriche ecc contattare i relativi gestori di competenza. |

**Tabella n. 1a**

- **Per i ponteggi e i castelli di tiro servono i seguenti documenti:**

| TIPO DI DOCUMENTO | QUANDO SERVE | DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO |
|---|---|---|
| **Libretto e autorizzazione ministeriale**<br><br>(D.lgs. 81/2008, TITOLO IV art. 131) | Sempre in presenza di ponteggio; deve essere rilasciato dal costruttore o dal Ministero del Lavoro al proprietario/utilizzatore | Prima della realizzazione del ponteggio verificare la presenza del libretto e dell'Autorizzazione Ministeriale dello stesso ponteggio |
| **Piano di Montaggio, uso e Smontaggio del ponteggio**<br><br>(D.lgs. 81/2008, titolo IV art. 136 e allegato XXII) | Prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e trasformazione; deve essere emesso dal datore di lavoro o da persona competente dell'impresa addetta al montaggio/smontaggio dei ponteggi e deve essere rivolta ai lavoratori e ai preposti addetti al montaggio/smontaggio ponteggio nonché agli | Il Pi.M.U.S. deve contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno. Qualsiasi modifica/trasformazione del ponteggio deve essere preliminarmente indicata nel Pi.M.U.S. |

| | | |
|---|---|---|
| | utilizzatori del ponteggio stesso | |
| **Disegno esecutivo del ponteggio**<br><br>(D.lgs. 81/2008, Titolo IV art. 134 comma 2 e allegato XXII) | Prima della realizzazione del ponteggio e successive modifiche; deve essere redatto a cura di persona competente (datore di lavoro, preposto al montaggio del ponteggio) ed indirizzato al proprietario/utilizzatore | Per i ponteggi che non superano i 20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in pianta ed in prospetto) dal quale risultino:<br><br>le generalità e la firma della persona competente che lo ha redatto.<br><br>Sovraccarichi massimi per impalcato.<br><br>Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. |
| **Progetto (disegno esecutivo con relazione di calcolo)**<br>(D.lgs. 81/2008, titolo IV art. 133) | Prima della realizzazione del ponteggio/castello di tiro; deve essere redatto a cura di architetto o ingegnere abilitati e ed indirizzato al proprietario/utilizzatore | I ponteggi di altezza superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di impianto previsti nell'autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante, devono essere eretti in base a un progetto comprendente:<br><br>- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale<br><br>- disegno esecutivo |

| | | |
|---|---|---|
| | | È vietato l'uso promiscuo di elementi strutturali e ponteggi aventi autorizzazione ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti. Negli altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre un progetto specifico. Tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto. |
| **Registro di controllo**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, TITOLO IV, allegato XIX, Titolo III art. 71 comma a b) | Sempre; deve essere emesso dal costruttore (o in assenza dal datore di lavoro) e deve essere consegnato al proprietario/utilizzatore | La verifica dei contenuti dell' All. XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo. |
| **Controllo iniziale (dopo l'istallazione e prima della messa in esercizio)**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, titolo III art. 71 comma 8) | A fine montaggio (anche per parti); deve essere emesso dal datore di lavoro o dal preposto al montaggio e deve essere consegnato al proprietario/utilizzatore | Il "controllo iniziale" dell'art 71 co. 8 che deve essere effettuato "dopo l'installazione e prima della messa in esercizio" per verificare il corretto montaggio.<br><br>Si ricorda che prima del montaggio devono essere effettuati i controlli dei singoli elementi (vedi all. XIX punto 1) |

| | | |
|---|---|---|
| **Documento di controllo periodici/straordinari**<br><br>(D.Lgs. 81/2008, titolo IV Allegato XIX, Titolo III art 71 comma 8,e 9, art. 137 comma 1) | A seconda della programmazione ordinaria della manutenzione del ponte, e per:<br><br>controlli periodici con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza di queste dalle procedure del datore di lavoro;<br><br>controlli straordinari, ogni volta che intervengono eventi eccezionali | Prima del Montaggio:<br><br>devono essere verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio, (all. XIX punto 1)<br><br>Durante l'uso:<br><br>successivamente al montaggio del ponteggio, le verifiche della struttura, devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo. |

**Tabella n. 2**

- ***Per gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere servono i seguenti documenti:***

| TIPO DI DOCUMENTO | QUANDO SERVE | DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO |
|---|---|---|
| **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra**<br><br>(D.lgs 81/08 Titolo III Art. 71 co. 8 e D.M. n°37 del 22/01/2008) | La dichiarazione va emessa al completamento dell'installazione dell'impianto elettrico, prima del suo uso.<br><br>Tale dichiarazione va emessa da installatore qualificato da CCIAA | L'impiantista deve rilasciare dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, allegando:<br>schema base dell'impianto elettrico realizzato compreso quello di terra.<br>Relazione tipologica dei materiali impiegati<br>Certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla camera di Commercio. |
| **Documenti di controllo periodici/straordinari** | **Controlli periodici**:<br>Frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, progettisti installatori. | Controlli Periodici: frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, progettisti, |

| | | |
|---|---|---|
| | **Controlli straordinari**: ogni volta che intervengono eventi eccezionali | installatori ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi:<br><br>controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti fenomeni naturali o periodi prolungati di in natività<br>I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma leggibili (effettuati da personale competente) e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. |
| **Calcolo della probabilità di fulminazione o "auto protezione" contro le scariche atmosferiche**<br><br>(Dlgs 81/08, Titolo III Art. 84 CEI 81-10) | In presenza di strutture metalliche all'aperto (es. ponteggi metallici, gru, silos, ecc).<br><br>Il calcolo fa fatto da un tecnico abilitato e rivolto al proprietario/utilizzatore | Per le strutture metalliche (ad esempio ponteggi) deve essere redatta da un tecnico qualificato una relazione sulla condizione di auto protezione della struttura e della non necessità di protezione delle stesse contro le scariche atmosferiche (le norme tecniche CEI non ammettono più valutazioni sommarie). |
| **Richiesta di "verifica periodica biennale" per l'impianto di messa a terra e eventuale impianto di** | Nei casi in cui l'impianto rimanga in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni. | Deve essere effettuata la verifica biennale da uno dei soggetti abilitati. *"Sottoporre lo stesso a* |

| | | |
|---|---|---|
| **protezione contro scariche atmosferiche.**<br><br>(D.P.R. 462/01 art. 4) | *Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.*<br>*3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.* | *verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale"*<br><br>Tenere copia delle richieste fino all'emissione del verbale di verifica dell'Organismo che la effettua.<br><br>La verifica biennale va richiesta indicando la data di scadenza della precedente verifica almeno tre mesi prima della data di scadenza. |

**Tabella 3**

**Nota:**

**Gli elenchi e le informazioni del presente articolo devono essere considerati indicativi ed esemplificativi e pertanto l'utilizzatore dovrà verificare costantemente eventuali modifiche della normativa nonché tenere in considerazione anche le variazioni dettate dalla normativa regionale di riferimento.**

**Tutti i diritti riservati. Il presente approfondimento non può essere copiato, neanche parzialmente, né diffuso senza la preventiva autorizzazione scritta della redazione di www.sicuri-sul-lavoro.it**